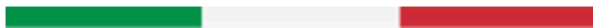




Associazione Nazionale Carabinieri

Nucleo Volontariato Alto Garda - OdV



REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI VOLONTARI

- art 11, comma 4, e art. 13, comma 2, dello Statuto dell'Associazione -

dell'Organizzazione di Volontariato

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
NUCLEO VOLONTARIATO ALTO GARDA O.d.V.**



Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 agosto 2025.

IL PRESIDENTE
Maurizio Giuseppe Tondi

SOMMARIO

Art.1 – Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 – Principi generali.....	2
Art. 3 – Spese rimborsabili.....	2
Art. 4 – Rimborsi chilometrici.....	3
Art. 5 – Autorizzazione preventiva.....	3
Art. 6 – Documentazione delle spese.....	3
Art. 7 – Limiti e controlli.....	4
Art. 8 – Rimborsi autocertificati.....	4
Art. 9 – Spese sostenute dagli organi sociali	4
Art. 10 – Procedura di richiesta e liquidazione del rimborso.....	4
Art. 11 – Disposizione transitoria.....	4
Art. 12 – Entrata in vigore del presente Regolamento e modifiche allo stesso.....	5
Art. 13 – Norme finali.....	5

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Volontariato Alto Garda O.d.V., connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Art. 2 – Principi generali.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretto.

Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle attività, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Sono rimborsabili esclusivamente le spese:

- a) coerenti con le finalità e le attività statutarie dell'ente;
- b) preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, mediante delibera o autorizzazione scritta;
- c) effettivamente sostenute dal volontario nello svolgimento delle attività istituzionali dell'ente;
- d) documentate con pezze giustificative conformi alle normative fiscali e al presente regolamento (es. scontrini fiscali, fatture, ricevute nominative, biglietti di viaggio, ecc.).

In base a quanto previsto dall'art 1, comma 81, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 le spese di cui si chiede il rimborso devono essere sostenute in modo tracciabile e non per contanti.

Art. 3 – Spese rimborsabili.

Sono ammesse al rimborso le seguenti categorie di spese:

a) Spese di trasporto

Le spese di viaggio sono riconosciute ove effettuate in aereo/nave in classe turistica, in treno di norma in 2ª classe (con l'eccezione del vagone letto), sui mezzi pubblici e, quando questi ultimi non siano idonei, in taxi, dietro presentazione di regolare documento di viaggio in originale. Le spese di viaggio effettuate, invece, in 1ª classe sono ammissibili solo nel caso in cui sia dimostrata da parte del richiedente la convenienza o l'indisponibilità per il giorno di partenza/arrivo di posti in 2ª classe.

Le spese di parcheggio (solo se strettamente necessarie).

Le spese per noleggi di autovetture o altri mezzi di trasporto, solo se preventivamente ed espressamente autorizzati.

Le spese di trasporto sostenute da un singolo volontario sono rimborsabili entro un massimo di € 100,00/giorno.

b) Spese di vitto

Il rimborso delle spese di vitto sarà riconosciuto solamente nei casi in cui l'attività di volontariato non permetta il rientro per il normale consumo dei pasti (ovvero nel caso in cui si protragga oltre le ore 14,30, per il pranzo, e oltre le ore 21,00, per la cena).

Le spese di vitto sostenute da un singolo volontario sono rimborsabili entro un massimo di € 25,00/pasto.

c) Spese di alloggio

Il rimborso di tali spese sarà ammissibile solamente nei casi in cui le attività di volontariato richieda la presenza fuori sede per un periodo superiore a 4 ore o che richiedano il pernottamento.

Le spese di alloggio o pernottamento sostenute da un singolo volontario sono rimborsabili entro un massimo di € 150,00/notte.

d) Rimborsi chilometrici

Il rimborso chilometrico è disciplinato nel dettaglio dall'art. 4.

e) Altre spese

Sono ammesse a rimborso, in generale, le spese sostenute dai volontari finalizzate allo svolgimento delle attività previste dall'art. 5 dello Statuto dell'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo: spese telefoniche e di comunicazione, acquisto di materiali di consumo, acquisto di materiali di cancelleria, iscrizioni a corsi di formazione o aggiornamento.

Le altre spese sostenute da un singolo volontario sono rimborsabili entro un massimo di € 100,00/mese.

Art. 4 - Rimborsi chilometrici.

L'uso del mezzo proprio per la partecipazione ad attività di volontariato dirette al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente è ammesso solo previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo o di un suo delegato.

Le spese di viaggio sostenute dai volontari per spostamento con mezzo privato sono rimborsabili purché il mezzo di trasporto utilizzato venga indicato con i dati di immatricolazione (targa), marca e modello, preferibilmente intestato al richiedente il rimborso o ad un suo convivente o familiare stretto.

Lo spostamento darà diritto a rimborso solo se il percorso, di andata e ritorno, sia superiore a 4 chilometri. A tale riguardo, si individuano:

- a) il luogo di partenza, quello di residenza o di dimora del volontario;
- b) il luogo di arrivo, quello in cui verrà svolta l'attività di volontariato.

Non potranno essere rimborsate le spese di viaggio, sostenute nell'arco di un mese da ciascun volontario, superiori a 500 (cinquecento) chilometri, ma potranno essere compensate entro il limite massimo annuale di 4.000 (quattromila) chilometri.

L'indennità del rimborso chilometrico €/km sarà corrispondente all'entità determinata mensilmente dalla Provincia Autonoma di Trento, applicata ai dipendenti provinciali, pubblicata sulla pagina internet dell'Ente, raggiungibile all'indirizzo [Indennità chilometrica dipendenti - Provincia autonoma di Trento](https://www.provincia.tn.it/dati-e-statistiche/dataset/indennita-chilometrica-dipendenti) (<https://www.provincia.tn.it/dati-e-statistiche/dataset/indennita-chilometrica-dipendenti>).

Non è ammesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal volontario per spostarsi dal proprio domicilio alla sede dell'associazione, o ad un altro luogo in cui si sono svolte attività sociali, se lo spostamento si è compiuto all'interno del comune di residenza del volontario.

Ai fini del rimborso, il volontario deve presentare richiesta tramite l'apposito modulo allegato al presente Regolamento, compilato in tutte le sue parti.

Art. 5 - Autorizzazione preventiva.

Potranno essere rimborsate solamente le spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

L'autorizzazione dovrà essere resa per iscritto.

L'autorizzazione deve indicare:

- a) la natura dell'attività da svolgere;
- b) il periodo e la località della trasferta;
- c) le spese preventivate, ove possibile.

Art. 6 - Documentazione delle spese

Per ottenere il rimborso, il volontario deve presentare:

- la richiesta del rimborso redatta utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento;
- documenti giustificativi delle spese, quali: scontrini fiscali; ricevute nominative; biglietti di trasporto; fatture intestate all'ente o, ove non possibile, al volontario; in caso di rimborso chilometrico, autocertificazione con i chilometri percorsi, tratte effettuate, motivazione dello spostamento.

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro i termini previsti dall'art. 10 del Regolamento.

Art. 7 - Limiti e controlli

Il Consiglio Direttivo può incaricare un delegato, scelto al suo interno, ad effettuare i controlli formali e sostanziali sui documenti presentati.

Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di non autorizzare il rimborso per spese non conformi al presente Regolamento.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutarsi di autorizzare spese che non risultino congrue, necessarie o pertinenti alle finalità istituzionali dell'ente, oppure qualora non risultino sostenibili alla luce della disponibilità economica dell'Ente.

Art. 8 - Rimborsi autocertificati.

L'Ente può riconoscere, in alternativa al rimborso delle spese documentate, rimborsi autocertificati, previa autocertificazione da parte del volontario, nei limiti previsti dall'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e nel rispetto delle eventuali disposizioni fiscali e contributive vigenti.

L'importo massimo dei rimborsi autocertificati non può superare i 10 euro giornalieri e i 150 euro mensili per ciascun volontario e deve essere giustificato da un'attestazione dell'attività svolta e dalla dichiarazione di veridicità delle spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'adozione del rimborso autocertificato nei casi in cui risulti difficoltosa la rendicontazione analitica delle spese, purché siano rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente e il principio di trasparenza.

Art. 9 – Spese sostenute dagli organi sociali.

Il rimborso ai componenti degli organi sociali, può essere attribuito per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione (art. 13, comma 2, dello Statuto dell'Associazione).

Art. 10 – Procedura di richiesta e liquidazione del rimborso.

Le richieste di rimborso devono essere presentate, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento, entro 90 giorni successivi al mese in cui le spese sono state sostenute.

La liquidazione avverrà entro 90 giorni dalla data di approvazione della richiesta, salvo casi particolari.

La liquidazione del rimborso avverrà tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile.

Art. 11 – Disposizione transitoria.

Per la partecipazione alle attività di volontariato svolte nel periodo intercorrente dal 1 giugno 2025 fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le indennità previste dall'art. 4 potranno essere ammesse a rimborso con le medesime condizioni e modalità indicate nel medesimo art. 4.

Alle richieste per i rimborsi chilometrici previste dall'art. 4, riferibili alle attività di volontariato compiute nel periodo dal 1 giugno 2025 fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicherà la procedura di cui all'art. 10.

Art. 12 – Entrata in vigore del presente regolamento e modifiche allo stesso.

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea. Eventuali modifiche al Regolamento dovranno essere approvate dall'Assemblea, fatta eccezione per le disposizioni dell'art. 3, in cui sono indicati i massimali di rimborso riconosciuti per le varie tipologie di spesa, e della disposizione contenuta nell'art. 4, in cui è previsto l'indicatore da utilizzare per il rimborso chilometrico, che potranno essere modificate annualmente dal Consiglio Direttivo in relazione alla disponibilità di bilancio.

Art. 13 – Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alla normativa vigente.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 agosto 2025.

Riva del Garda, 22 agosto 2025.

IL PRESIDENTE
Maurizio Giuseppe Tondi

